

REGOLAMENTO SUGLI ACQUISTI

(Approvato con Determinazione n. 95 del 28.12.2023)

Sommario

Articolo 1.	Premessa	3
Articolo 2.	Finalità e principi	3
Articolo 3.	Ambito di applicazione	5
Articolo 4.	Definizioni e funzioni	5
Articolo 5.	Utilizzo degli strumenti delle centrali di committenza.....	6
Articolo 6.	Soggetti e disciplina delle procedure di affidamento.....	6
6.1	Amministratore Unico	6
6.2	Responsabile unico di Progetto (Responsabile di progetto, RUP).....	6
6.3	Responsabile della procedura di affidamento (RPA).....	7
6.4	Decisione di Contrarre.....	8
6.5	Determinazione di aggiudicazione	8
6.6	Contratto d'appalto.....	8
6.7	Seggio di gara.....	9
6.8	Commissione giudicatrice.....	9
6.9	Principio di rotazione.....	9
6.10	Fasce di valore economico degli appalti ai fini della rotazione.....	9
6.11	Deroga all'obbligo di rotazione	10
6.12	Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000	10
6.13	Criteri di aggiudicazione	10
6.14	Procedure di affidamento	11
Articolo 7.	Procedura aperta.....	11
Articolo 8.	Procedura negoziata.....	12
Articolo 9.	Affidamento diretto.....	12
Articolo 10.	Acquisti diretti mediante cassa economale.....	13
Articolo 11.	Modifiche ai contratti in corso di esecuzione.....	13
Articolo 12.	Conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione	14
Articolo 13.	Disposizioni finali	14
Articolo 14.	Pubblicazione ed entrata in vigore	14

Articolo 1. Premessa

1. Il presente Regolamento disciplina le procedure degli acquisti di forniture di beni, servizi, lavori, spese economali, della Società Opere e Infrastrutture della Sardegna S.r.l., di seguito anche “Società” o “OIS”.
2. Le disposizioni del presente Regolamento sono finalizzate ad assicurare lo sviluppo di processi d’acquisto nel rispetto dei principi previsti dalla normativa vigente.
3. La Società svolge la propria attività esclusivamente nei confronti del socio unico Regione Autonoma della Sardegna secondo le modalità dell’in house providing e procede all’acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al D. Lgs. n. 36 del 2023.

Articolo 2. Finalità e principi

1. Le procedure sottosoglia sono soggette ai principi generali contenuti nel codice dei contratti pubblici ed in particolare, sono svolte nel rispetto dei principi:
 - a) del risultato, che impone, alle stazioni appaltanti e gli enti concedenti, l’obbligo di perseguire i risultati dell’affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza;
 - b) di fiducia che comporta la reciproca fiducia, tra funzionari e operatori economici, nell’azione legittima, trasparente e corretta dell’amministrazione;
 - c) dell’accesso al mercato, che comporta che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti debbano favorire, secondo le modalità indicate dal codice, l’accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto delle regole di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità;
 - d) interpretativo ed applicativo, in forza dei quali le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui alle lettere a), b) e c) sopra riportati;
 - e) di buona fede e tutela dell’affidamento che comporta che nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportino reciprocamente nel rispetto dei principi di cui alla presente lettera;
 - f) di solidarietà e di sussidiarietà orizzontale, in base ai quali la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli enti del Terzo settore di cui al codice del Terzo settore disciplinato dal decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato;
 - g) di auto-organizzazione amministrativa, in base al quale le pubbliche amministrazioni organizzano autonomamente l’esecuzione di lavori o la prestazione di beni e servizi attraverso l’auto-produzione, l’esternalizzazione e la cooperazione nel rispetto della disciplina del codice e del diritto dell’Unione europea;
 - h) di autonomia contrattuale, in base al quale, nel perseguire le proprie finalità istituzionali le pubbliche amministrazioni vengono dotate di autonomia contrattuale e possono concludere

- qualsiasi contratto, anche gratuito, salvi i divieti espressamente previsti dal codice e da altre disposizioni di legge;
- i) di conservazione dell'equilibrio contrattuale, in base al quale, se sopravvengono circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato e tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, ha diritto alla rinegoziazione secondo buona fede delle condizioni contrattuali;
 - j) di tassatività delle cause di esclusione e di massima partecipazione, in base ai quali i contratti pubblici non sono affidati agli operatori economici nei confronti dei quali sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione espressamente definite dal codice;
 - k) di applicazione dei contratti collettivi nazionali di settore, in base al quale al personale impiegato nei lavori, servizi e forniture oggetto di appalti pubblici e concessioni è applicato il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente.
2. Inoltre, le procedure sottosoglia sono improntate al rispetto dei principi:
- a) di economicità, che implica l'uso ottimale delle risorse da impiegare nello svolgimento della selezione ovvero nell'esecuzione del contratto;
 - b) di efficacia, che implica la congruità dei propri atti rispetto al conseguimento dello scopo e dell'interesse pubblico cui sono preordinati;
 - c) di trasparenza e pubblicità, i quali impongono la conoscibilità delle procedure di gara, nonché l'uso di strumenti che consentano un accesso rapido e agevole alle informazioni relative alle procedure;
 - d) di proporzionalità, che implica l'adeguatezza e idoneità dell'azione rispetto alle finalità e all'importo dell'affidamento;
 - e) di rotazione degli inviti e degli affidamenti, il quale richiede il non consolidarsi di rapporti solo con alcune imprese, favorendo la distribuzione delle opportunità degli operatori economici di essere affidatari di un contratto pubblico;
 - f) di sostenibilità energetica e ambientale, che implica la previsione nella documentazione progettuale e di gara dei criteri ambientali minimi adottati con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, tenendo conto di eventuali aggiornamenti;
 - g) di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interessi, che comportano l'adozione di adeguate misure di prevenzione e risoluzione dei conflitti di interesse sia nella fase di svolgimento della procedura di gara che nella fase di esecuzione del contratto, assicurando altresì una idonea vigilanza sulle misure adottate.
3. La Società, nell'espletamento delle procedure di affidamento di cui al presente Regolamento, si ispira alle finalità di cui all'art. 2 della Legge Regionale Sardegna 13 marzo 2018, n. 8, alle vigenti disposizioni di legge, allo Statuto della società.

4. La Società, in ossequio al Piano di Prevenzione della corruzione triennale, provvede ad adottare la misura dei Patti di Integrità quale strumento di prevenzione della corruzione, che devono essere accettati dagli operatori economici a pena di esclusione dalle procedure di gara.

Articolo 3. Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento definisce i principi, i criteri e le modalità di affidamento dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e delle procedure di acquisto, comunque determinate, in ragione delle soglie di importo definite ai sensi dell'art. 14 del D. lgs. n. 36/2023.
2. Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente Regolamento:
 - a) gli acquisti di modesta entità effettuati mediante cassa economale e disciplinati da specifico regolamento;
 - b) i servizi di consulenza, studio e ricerca disciplinati da specifico regolamento;
 - c) gli affidamenti e/o appalti esclusi nei settori ordinari ai sensi dell'art. 56 del Codice.
3. Le procedure di acquisto avvengono nell'ambito degli atti di programmazione di spesa della Società, quali in Piano Industriale, le convenzioni di affidamento degli interventi, il budget, il programma triennale delle acquisizioni di beni e servizi e il programma triennale delle opere pubbliche redatti ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs 36/2023 ovvero, per acquisti di natura straordinaria o eccezionale non ricompresi nei predetti atti e motivati nella determinazione a contrarre.

Articolo 4. Definizioni e funzioni

OIS: la società Opere e Infrastrutture della Sardegna Srl, di seguito anche "Società".

Codice: il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante "Codice dei Contratti Pubblici".

PA: procedura aperta definita ai sensi dell'art. 71 del Codice.

PN: procedura negoziata definita ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. c), d) e) e 76 del Codice.

AD: affidamento diretto definito ai sensi dell'art. 50 c.1 lett. a) e b) del Codice.

AU: l'amministratore unico della Società OIS;

RUP: responsabile unico di progetto nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice, che esercita le funzioni di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018.

RPA: responsabile del procedimento amministrativo per la fase di affidamento, nominato ai sensi ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'art. 34 c.2 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018;

DAU: determinazione dell'Amministratore Unico;

DDD: determinazione del dirigente delegato;

DDC: decisione di contrarre definita ai sensi dell'art. 17 c.1 del Codice.

DAD: determinazione di affidamento diretto, può assorbire i contenuti della DDC.

CSDP: Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale (di seguito anche "Capitolato")

RDO: richiesta di offerta il procedimento attivo nel mercato elettronico mediante il quale la stazione appaltante individua e descrive i beni o servizi che intende acquistare e invita i fornitori abilitati a presentare le offerte che saranno oggetto di confronto concorrenziale;

Minor prezzo: il criterio di aggiudicazione individuato sulla base dell'elemento prezzo o del costo al ribasso.

OEPV: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

Piattaforma: la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT.

Seggio di gara: l'organo interno della Stazione Appaltante costituito per l'esame della documentazione amministrativa, propedeutico all'accertamento dell'ammissibilità dei concorrenti alla gara, e per lo scrutinio delle offerte economiche.

Segretario: supporta il lavoro del seggio di gara e delle commissioni giudicatrici con riferimento alle attività amministrative e alla redazione dei verbali di gara.

Articolo 5. Utilizzo degli strumenti delle centrali di committenza

1. La Società, al fine di garantire la massima trasparenza, imparzialità e concorrenza nelle procedure di acquisizione, utilizza in via preferenziale il mercato elettronico regionale di SardegnaCAT e il MePA di Consip.
2. La Società utilizza di regola la piattaforma di e-procurement della Centrale regionale di committenza SardegnaCAT per la gestione delle gare telematiche.
3. Il Responsabile del procedimento di gara (RUP, RPA) è autorizzato ad operare sulla piattaforma telematica quale punto ordinante per gli adempimenti di competenza della Stazione appaltante.

Articolo 6. Soggetti e disciplina delle procedure di affidamento

6.1 Amministratore Unico

1. Esercita la rappresentanza legale della Società. In particolare, competono all'Amministratore Unico, su proposta del Dirigente se presente in organico, o del RUP:
 - a) l'adozione della decisione di contrarre di cui all'art. 17, comma 1 del Codice;
 - b) l'adozione della determinazione di aggiudicazione e la stipula dei contratti d'appalto;
 - c) l'approvazione delle modifiche ai contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 120 del Codice.

6.2 Responsabile unico di Progetto (Responsabile di progetto, RUP)

1. Nell'ambito delle procedure di affidamento dei contratti pubblici il Responsabile Unico di Progetto (RUP) di cui all'art. 15 del Codice è nominato con DAU, ovvero con provvedimento del Dirigente Delegato se presente in organico, ed esercita le funzioni di Responsabile di Progetto ai sensi dell'art. 34 c.1 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 per le fasi di programmazione, progettazione, esecuzione dell'appalto e dell'allegato I.2 del Codice in particolare:

- a) predispone la documentazione prestazionale e tecnica necessaria per l'affidamento esterno dei servizi, forniture e lavori funzionali all'attuazione degli interventi;
 - b) è responsabile della valutazione delle offerte anomale ricevute in sede di gara;
 - c) effettua la valutazione di congruità dell'offerta ove ravvisi elementi di inaffidabilità nel ribasso offerto;
 - d) effettua le verifiche ed accertamenti preliminari alla stipula dei contratti di appalto con riferimento al possesso dei requisiti tecnici degli aggiudicatari;
 - e) gestisce i contratti per prestazioni professionali, forniture e servizi coi soggetti esterni alla Società, funzionali all'avanzamento degli interventi;
 - f) istruisce e propone, per l'approvazione dell'AU, le modifiche ai contratti in corso di esecuzione nei limiti previsti dall'art. 120 del Codice.
 - g) presidia gli adempimenti relativi alla gestione del codice identificativo di gara (CIG) sul portale ANAC, curando l'implementazione dei dati dalla fase di avvio del contratto alla sua chiusura.
2. Il RUP competente per lo specifico intervento, in attuazione degli atti programmatici di cui all'art. 3 del presente Regolamento, predispone la documentazione prestazionale e tecnica necessaria per procedere all'affidamento all'esterno di lavori, servizi e forniture, in particolare predispone:
- a) la relazione tecnico-illustrativa del contesto in cui è inserito l'appalto, ovvero il documento di indirizzo alla progettazione per l'affidamento dei servizi di progettazione;
 - b) la documentazione inerente alla sicurezza di cui all'articolo 26, comma 3, del D.lgs. n.81/2008, comprendente il DUVRI ovvero l'attestazione circa le condizioni di cui all'art. 26, comma 3bis, D.lgs. n.81/2008, che consentono di non produrre il DUVRI;
 - c) il Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale;
 - d) il calcolo degli importi;
 - e) lo Schema di Contratto;
3. La documentazione tecnica sopraindicata è trasmessa, unitamente all'atto di validazione del progetto posto a base di gara, qualora necessario, al RPA per la predisposizione della decisione di contrarre.

6.3 Responsabile della procedura di affidamento (RPA)

1. Al Responsabile dello svolgimento della procedura di affidamento (RPA), nominato ai sensi dell'art. 15 del Codice e dell'art. 34 c.2 della Legge Regionale n. 8 del 13.03.2018 con DAU, o del dirigente delegato se presente in organico, competono le seguenti funzioni:
 - a) Redige il disciplinare di gara e gli allegati amministrativi in coerenza con la documentazione tecnica e prestazionale predisposta dal RUP;
 - b) Predispone la decisione di contrarre per l'affidamento esterno di servizi, forniture e lavori;
 - c) Presidia gli adempimenti relativi alla acquisizione del CIG e alle comunicazioni obbligatorie su portale ANAC fino alla fase di aggiudicazione, procedendo al termine di tali adempimenti alla migrazione del CIG al RUP competente;

- d) Esercita la funzione di presidente del seggio di gara;
- e) Acquisisce la documentazione necessaria alla stipula del contratto ed esegue le verifiche del possesso dei requisiti di Legge, avvalendosi se necessario del funzionario tecnico RUP per la verifica dei requisiti tecnici;
- f) Predisporre il contratto d'appalto sulla base dello schema allegato ai documenti di gara.

6.4 Decisione di Contrarre

1. La decisione di contrarre (DDC) è l'atto con il quale la Società manifesta la propria volontà di stipulare un contratto.
2. La DDC è approvata con Determinazione dell'Amministratore Unico, su proposta del Responsabile del Procedimento o del Dirigente, se presente in organico, nel rispetto degli atti di programmazione della società di cui all'art. 3 del presente Regolamento.
3. Nella DDC sono riportati i seguenti contenuti:
 - a) il fine di pubblico interesse che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto;
 - c) il valore economico;
 - d) la forma del contratto;
 - e) le clausole ritenute essenziali;
 - f) i requisiti di partecipazione e le modalità di scelta del contraente;
 - g) gli allegati tecnici: relazione illustrativa/DIP, CSDP, schema di contratto, schema di calcolo dei corrispettivi.
 - h) la documentazione amministrativa: disciplinare di gara e allegati.

6.5 Determinazione di aggiudicazione

1. La determinazione di aggiudicazione è l'atto immediatamente efficace con il quale la Società approva la proposta di aggiudicazione riportata nel verbale delle operazioni di gara, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'offerente.
2. L'aggiudicazione è approvata con DAU, su proposta del RPA o del Dirigente, se presente in organico, nella quale sono riportati l'oggetto dell'affidamento, l'importo di aggiudicazione al netto del ribasso d'asta, le ragioni della scelta del contraente.
3. Sono allegati alla determinazione di aggiudicazioni il verbale del seggio di gara e il verbale della commissione giudicatrice, se nominata.

6.6 Contratto d'appalto

1. Il contratto d'appalto è stipulato dall'AU sulla base dello schema allegato alla documentazione di gara e approvato con DDC;
2. La stipula del contratto avviene a seguito della determinazione di aggiudicazione.

3. Se si è dato avvio all'esecuzione dell'appalto in via d'urgenza ai sensi dell'art. 17 c.8 e c.9 del Codice, il RUP fornisce tempestiva comunicazione al RPA al fine di darne evidenza nello schema di contratto.

6.7 Seggio di gara

1. Le funzioni e i criteri di nomina del seggio di gara sono disciplinati nello specifico regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara, nelle procedure per l'aggiudicazione dei contratti pubblici.

6.8 Commissione giudicatrice

1. Le funzioni e i criteri di nomina della commissione giudicatrice sono disciplinati nello specifico regolamento per la nomina, composizione e funzionamento delle commissioni giudicatrici e dei seggi di gara.

6.9 Principio di rotazione

1. La Società si impegna a rispettare il principio di rotazione degli appalti di cui all'art 49 del Codice, consistente nel divieto di reinvitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto, al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei, assicurare l'avvicendamento delle imprese affidatarie di appalti pubblici evitando il consolidarsi di rapporti esclusivi con le imprese.
2. Il principio di rotazione si applica alle ultime due procedure svolte, quella in corso e quella immediatamente precedente, riconducibili alla medesima fascia di valore economico, come meglio definita nel punto 6.6 del presente regolamento.
3. La stazione appaltante si riserva, al fine di coniugare il principio della rotazione con quello della libera concorrenza, di derogare alla rotazione nei casi illustrati nei successivi commi 4, 5 e 6 e nei punti 6.11 e 6.12 del presente regolamento.
4. La stazione appaltante, qualora gli operatori individuati a seguito di indagine di mercato siano in numero inferiore al minimo richiesto dalla specifica procedura, si riserva la facoltà di invitare anche gli operatori economici che risultino aggiudicatari di un appalto immediatamente precedente avente la medesima fascia di valore economico;
5. La stazione appaltante, nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, proporzionalità, non discriminazione, qualora gli operatori individuati a seguito di indagine di mercato siano in numero superiore al numero richiesto dalla specifica procedura, si riserva la facoltà di non invitare gli operatori economici che risultino aggiudicatari di un appalto immediatamente precedente avente fascia di valore economico superiore rispetto a quella della procedura in corso.
6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione quando la procedura negoziata non prevede limiti al numero di operatori economici da invitare a presentare un'offerta.

6.10 Fasce di valore economico degli appalti ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di valore economico, entro le quali opera il principio di rotazione.

Lavori

Fascia	
I	inferiore a € 150.000,00
II	pari a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00
III	pari a € 1.000.000,00 e inferiore a € 3.000.000,00
IV	pari a € 3.000.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea

Servizi di Ingegneria e Architettura

Fascia	
I	inferiore a € 70.000,00
II	pari a € 70.000,00 e inferiore a € 140.000,00
III	pari a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea

Servizi e Forniture

Fascia	
I	inferiore a € 70.000,00
II	pari a € 70.000,00 e inferiore a € 140.000,00
III	pari a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea

6.11 Deroga all'obbligo di rotazione

- In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.
- In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente, è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:
 - particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
 - effettiva assenza di alternative;
 - accurata esecuzione del precedente appalto.

6.12 Rotazione negli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 5.000

- Negli affidamenti di importo inferiore a 5.000 euro, ai sensi dell'art. 49 comma 6 del Codice è consentito derogare all'applicazione delle disposizioni in merito alla rotazione.

6.13 Criteri di aggiudicazione

- La stazione appaltante procede all'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del criterio del minor prezzo.
- Il RUP in collaborazione con l'RPA, nel rispetto delle disposizioni previste dall'art. 108 comma 2 del Codice, individua nei documenti di gara il criterio di aggiudicazione da utilizzare in ragione dell'oggetto dell'appalto, delle condizioni di mercato, del valore economico, dei contenuti tecnologici o della specifica competenza tecnica o organizzativa richiesti per l'esecuzione dell'appalto.

6.14 Procedure di affidamento

1. Le procedure di affidamento saranno gestite in modalità interamente telematica mediante la piattaforma di e-procurement, quali la piattaforma telematica SardegnaCAT messa a disposizione dalla Centrale regionale di committenza, MePa, ecc.

Lavori

Valore economico	Procedura
inferiore a € 150.000,00	Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti utilizzati dalla stazione appaltante
pari a € 150.000,00 e inferiore a € 1.000.000,00	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici
pari a € 1.000.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno dieci operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Servizi, Forniture ivi compresi i Servizi di Ingegneria e Architettura

Valore economico	Procedura
inferiore a € 140.000,00	Affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti utilizzati dalla stazione appaltante
pari a € 140.000,00 e inferiore alle soglie di rilevanza europea	Procedura negoziata senza bando previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati in base a indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici

Articolo 7. Procedura aperta

1. Si procede all'affidamento dell'appalto mediante procedura aperta secondo il criterio di aggiudicazione dell'OEPV o del minor prezzo per tutti gli affidamenti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria.
2. La procedura aperta può essere adottata anche per gli affidamenti sottosoglia comunitaria, a seguito di motivata proposta del RUP qualora, in ragione della specifica complessità dell'oggetto dell'appalto, sia auspicabile assicurare la massima partecipazione degli operatori economici specializzati alla procedura di affidamento.
3. La stazione appaltante, al fine di favorire la tempestività ed efficienza delle procedure di affidamento, può prevedere nei documenti di gara l'eventuale possibilità di esaminare le offerte economiche prima della verifica dell'idoneità degli offerenti (c.d. inversione procedimentale).
4. Le modalità di pubblicazione degli atti di gara sono definite nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 8. Procedura negoziata

1. Nella DDC sono individuati i criteri di selezione degli operatori economici da invitare alla procedura, nel numero minimo previsto dalla normativa vigente e nel numero massimo ritenuto necessario per garantire una adeguata partecipazione in ragione delle specifiche condizioni di mercato e dell'oggetto dell'affidamento, nel rispetto dei principi di economicità e non aggravamento del procedimento.
2. La procedura di affidamento sarà gestita in modalità interamente telematica mediante le piattaforme di e-procurement SardegnaCAT o MePA, che garantiscono il rispetto dei requisiti di imparzialità e trasparenza nel processo di estrazione dall'elenco aperto degli operatori economici e l'adozione di meccanismi automatici di rotazione degli affidamenti e degli inviti.
3. Il processo di selezione degli operatori da invitare alla procedura negoziata avviene mediante indagine di mercato preordinata a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di selezione per lo specifico affidamento mediante una delle modalità di seguito indicate:
 - a) **Indagine di mercato** in cui sono specificati il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante. Nel caso in cui sia previsto un numero massimo di operatori da invitare, l'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Tali criteri devono essere oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di concorrenza, non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.
 - b) **Sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi, consentiti in casi eccezionali, in cui il ricorso ad altri criteri non risulta praticabile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il più efficace svolgimento della procedura; tali circostanze devono essere esplicitate nella determina a contrarre (o in atto equivalente) e/o nei documenti di gara.
4. Procedura di tipo aperto al sistema, ovvero RDO di tipo aperto sul MePA o sul sistema informatico regionale SardegnaCAT, se ritenuta opportuna e conveniente al fine di garantire una adeguata partecipazione degli operatori economici.

Articolo 9. Affidamento diretto

1. La determinazione di affidamento diretto, adottata dall'Amministratore Unico o dal Dirigente delegato se presente in organico, può assorbire la decisione di contrarre ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice. In tal caso deve dare conto:
 - a) dell'interesse pubblico che si intende soddisfare;
 - b) delle caratteristiche dei beni, dei servizi che si intendono acquistare;
 - c) dell'importo dell'affidamento e della relativa copertura contabile;
 - d) di una sintetica indicazione delle ragioni alla base della scelta della procedura di affidamento diretto con la consultazione anche di un solo operatore economico, con

- riguardo alle esigenze di massima semplificazione, efficienza e tempestività dell'affidamento;
- e) dei criteri per la selezione degli operatori economici;
 - f) dei criteri utilizzati per la valutazione comparativa dei preventivi, nel caso di consultazione di più operatori economici (minor prezzo o miglior rapporto qualità/prezzo) e le ragioni alla base della scelta del miglior preventivo;
 - g) della rispondenza, sul piano tecnico-qualitativo-prestazionale, del lavoro, servizio, fornitura offerto dall'affidatario all'interesse pubblico che la stazione appaltante deve soddisfare;
2. La procedura di affidamento sarà gestita preferibilmente in modalità telematica mediante le piattaforme di e-procurement SardegnaCAT o il MePA.
 3. La scelta dell'aggiudicatario avviene mediante valutazione comparativa dei preventivi forniti da uno o più operatori economici aventi i requisiti generali e speciali, ove richiesti, selezionati nelle seguenti modalità:
 - a) Attraverso la **scelta discrezionale** e motivata del RPA fra soggetti selezionati dal mercato o dai sistemi di qualificazione SardegnaCAT o MePA, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti, previa negoziazione diretta, nel rispetto dei principi di maggiore celerità e di economicità che la Società si prefigge con il ricorso all'affidamento diretto;
 - b) Attraverso il **sorteggio** o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi consentiti in casi eccezionali in cui il ricorso ad altri criteri non risulta praticabile o comporta per la stazione appaltante oneri incompatibili con il più efficace svolgimento della procedura.

Articolo 10. Acquisti diretti mediante cassa economale

1. Per spese economali si intendono le spese minute di importo inferiore a euro 1.000,00 relative a eventi puntuali, episodici o aventi carattere d'urgenza che non siano riconducibili a contratti in essere, finalizzate ad acquistare beni e servizi necessari a sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali degli Uffici.
2. Le modalità di acquisto mediante cassa economale sono disciplinate nel regolamento del servizio economale.
3. Per nessun motivo possono essere pagate da cassa economale le prestazioni regolamentate da contratti d'appalto di cui al presente Regolamento, secondo quanto previsto dalla normativa sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
4. Ciascun acquisto per spese economali deve essere accompagnato dalla richiesta di pagamento alla Cassa economale predisposta dal dipendente proponente e preventivamente autorizzata dall'AU o dal dirigente delegato, se presente in organico.

Articolo 11. Modifiche ai contratti in corso di esecuzione

1. Le modifiche dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate con determinazione dell'AU, su proposta motivata del RUP o del Dirigente, se presente in organico, nei casi e nei limiti previsti dall'art. 120 del D.lgs. 36/2023.
2. La proposta di modifica del contratto d'appalto è corredata dalla seguente documentazione:

- c) Relazione illustrativa e motivazionale del RUP;
 - d) Quadro economico di raffronto con evidenza della copertura finanziaria;
 - e) Elaborati tecnici e di calcolo a firma del DEC o del progettista, se nominati;
 - f) Verbale di concordamento dei nuovi prezzi, ove previsti;
 - g) Atto aggiuntivo al contratto o atto di sottomissione.
3. Le modifiche contrattuali, previamente autorizzata con determinazione dell'AU, è disposta:
- a) con atto aggiuntivo al contratto d'appalto, sottoscritto dall'AU e dall'Appaltatore, qualora l'importo complessivo delle modifiche sia superiore a un quinto dell'importo contrattuale;
 - b) con atto di sottomissione, sottoscritto dal RUP e dall'appaltatore, qualora l'importo complessivo delle modifiche sia minore o uguale a un quinto dell'importo contrattuale.
4. Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, le modifiche dei contratti superiori a un quinto dell'importo contrattuale sono sottoposte alla approvazione preventiva del Socio unico, nelle modalità previste dal regolamento di controllo analogo.
5. Le convenzioni attuative degli interventi possono prevedere specifiche clausole in materia di approvazione delle modifiche contrattuali da parte del Soggetto affidante.

Articolo 12. Conferimento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazione

1. Il presente Regolamento non si applica al conferimento degli incarichi di ricerca, studio, consulenza, rappresentanza legale, che sarà disciplinato con specifico regolamento per l'affidamento di incarichi di consulenza, studio, ricerca e collaborazioni.

Articolo 13. Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto, si rinvia alle norme vigenti in materia.
2. La violazione degli obblighi del presente regolamento da parte del personale interno comporta comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni.
3. Restano ferme le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni dia luogo altresì a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente.

Articolo 14. Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Ai fini della più ampia diffusione il regolamento viene pubblicato sul sito web della Società.
2. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di adozione della determinazione di approvazione.